



COMUNE DI ALLISTE

Prot. n.

Ord. n. 1 del 04/01/2021

Oggetto: Gestione e contenimento emergenza epidemiologica da Covid -19 . Limitazione accesso agli uffici comunali

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato al 31.01.2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visti i D.P.C.M. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto;
CONSIDERATO che due dipendenti comunali sono risultati positivi al tampone per Covid-19;
CONSIDERATO, altresì, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nonché il grave pericolo per la formazione di focolai di infezione all'interno dell'Ente;

RAVVISATA la sussistenza di una situazione di pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non contrastabile con gli strumenti di amministrazione ordinaria;

RITENUTO necessario contemperare il primario interesse alla salute pubblica ed alla limitazione del contagio, attraverso la limitazione dell'accesso al pubblico presso gli uffici comunali, con la necessità di assicurare la prosecuzione dei servizi ritenuti essenziali per la comunità;

Ritenuto, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Visto l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti con tingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale.....";

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto ed ai principi ed alle disposizioni di diritto sopra enunciate

ORDINA

1) Al fine di limitare l'eventuale rischio di contagio da Covid 19, le attività da rendere in presenza presso gli uffici comunali a decorrere dal 4 gennaio 2021 e sino a venerdì 8 gennaio 2021 compreso, saranno limitate esclusivamente ai servizi essenziali, indifferibili e non procrastinabili, sia rivolti alla cittadinanza che necessari per il funzionamento della macchina comunale, come di seguito indicato:

- Servizi demografici ed elettorali;
- Servizio di Polizia Locale;
- Servizio Protocollo.

2) Il personale non specificatamente incaricato di svolgere i suddetti servizi in presenza, presterà la propria attività lavorativa in lavoro agile come previsto dalle normative vigenti.

3) La chiusura al pubblico degli uffici comunali, diversi da quelli indicati al punto 1) a partire dal 4 gennaio e sino a venerdì 8 gennaio compreso.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma quarto della Legge n. 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ricorso al TAR Puglia (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. n. 1199/71).

AVVISA

CHE la presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune secondo le vigenti normative, viene trasmessa in copia:

. Al Presidente della Regione Puglia – segreteria@pec.rupar.puglia.it

Alla Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it

Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Racale - tle33722@pec.carabinieri.it

Al comandante della Polizia Municipale - SEDE

Alliste li, 04/01/2021

Il Sindaco
(f.to Geom. Renato RIZZO)